

## Sentenza del 02/08/2021 n. 1013 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 1

### Intitolazione:

non disponibile

### Massima:

non disponibile

### Testo:

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Modena, ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, che ha accolto il ricorso proposto dal Fallimento Gruppo XXX S.p.A. avverso l'avviso di liquidazione, con il quale l'Ufficio ha sottoposto ad imposta proporzionale dell'8% la costituzione del *trust* denominato "*Trust di garanzia nell'interesse dei creditori della società Gruppo XXX S.p.A. in liquidazione*", ritenendo applicabile **l'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006**, conv. in **L. n. 286/2006**, che ha esteso le imposte sulle successioni e donazioni, di cui al **D. Lvo n. 346/1990**, alla costituzione di vincoli di destinazione, categoria nella quale, secondo l'Agenzia delle Entrate, rientrerebbero i *trust*.

L'Ufficio ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per violazione di legge, avendo essa escluso, secondo l'Ufficio erroneamente, l'applicazione della norma per carenza dell'*animus donandi*.

Secondo l'appellante, il *trust* rientrerebbe nella fattispecie dei negozi costitutivi di vincoli di destinazione, prevista dal citato **art. 2, comma 47**, ed il momento impositivo coinciderebbe con quello di segregazione del patrimonio, all'atto di costituzione del vincolo.

Inoltre, rientrerebbe nella fattispecie anche il *trust auto dichiarato*, quale quello in oggetto, pur non determinando formalmente il trasferimento di beni e diritti e l'arricchimento di fatto di alcuno dei soggetti coinvolti.

Controparte, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, insistendo nelle proprie deduzioni ed eccezioni.

A parere di questo Collegio, l'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.

L'istituto del *trust* non è disciplinato dalla legge italiana, ma è previsto dalla Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985.

Il *trust* oggetto di causa, un *trust* di garanzia nell'interesse dei creditori, rientra nella tipologia del cd. *trust* auto dichiarato, ovvero del *trust* nel quale sussiste coincidenza tra il disponente (*settlor*) ed il fiduciario (*trustee*). L'atto non prevede alcun effetto traslativo dei beni, sui quali viene apposto un vincolo di destinazione che li separa dal restante patrimonio del disponente, il quale ne mantiene la disponibilità ed il possesso in qualità di *trustee*. Si tratta, altresì, di un cd. *trust* di scopo, di garanzia della massa dei creditori sociali, in vista della presentazione di una domanda di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.

Ai sensi dell'**art. 2, comma 47, D.L. 262/2006** conv. in **L. n. 286/2006**, "*u00C8 istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e le donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54*".

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi nell'anno 2015, la citata norma comporterebbe l'immediata tassazione in misura proporzionale dell'atto istitutivo dei *trust*, in quanto rientrante nella fattispecie della "*costituzione di vincoli di destinazione*", espressamente introdotta dal menzionato **art. 2, comma 47**, che avrebbe introdotto "*un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali...*" (v. Cass. ord. n. 3735, n.3737, n.3886 e n.5322).

Secondo tale interpretazione, il presupposto impositivo della nuova imposta sarebbe "*correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi*".

Al contrario, secondo un orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, i vincoli di destinazione non sarebbero, in sé, sempre tassabili ai sensi dell'**art. 2 cit.**, ma lo sarebbero solo qualora determinino un trasferimento dei beni e diritti a titolo liberale e definitivo. Secondo tale impostazione, quindi, deve escludersi la tassazione del *trust* all'atto della segregazione di beni e diritti (posto che il trasferimento al *trustee* è gratuito, ma non liberale, e soprattutto è provvisorio e non definitivo), ma deve attendersi il successivo trasferimento in favore di soggetti beneficiari (v. Cass. ord. n. 1131/2019, sent. n. 21614/2016, n. 975/2018, n. 13626/2018 e 15469/2018).

Secondo tale orientamento, l'**art.2, comma 47, L. 286/2006** non introduce un'imposta nuova, ma estende l'imposta sulle donazioni alle liberalità attuate mediante l'istituzione di "*vincoli di destinazione*"; l'atto di istituzione del *trust*, dunque, non è, in sé, presupposto dell'imposta, "*...essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale*" (v. Cass. 8082/2020; ord, n. 27995/2020).

Tale ultima interpretazione appare preferibile non solo perché ormai prevalente e consolidata, ma perché più aderente alla norma interpretata, che, rinviando alle disposizioni del Tusc nel testo vigente al 24 ottobre 2001, richiama specificamente l'art. 1, il quale fa riferimento espressamente alle donazioni ed in genere, con i limiti ivi prescritti, alle liberalità anche indirette.

Si ritiene, pertanto, che l'applicazione dell'imposta nella misura dell'8% sia legittima solamente nell'ipotesi, non sussistente nel caso di specie, in cui si abbia un reale arricchimento del beneficiario.

Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Dichiara le spese processuali del grado integralmente compensate tra le parti.